



**ARCS**

Azienda Regionale  
di Coordinamento  
per la Salute



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

**ID22SER028.1 – PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA TRAMITE “RDO APERTA” SUL MEPA AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. B) DELLA LEGGE N. 120/2020 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DATA PROTECTION OFFICER (DPO) PER L’AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE (ARCS) PER UN PERIODO DI 36 MESI - CIG 940156942C**

## **SCHEMA DI CONVENZIONE**

### **RECANTE CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO**

**Tra**

**Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (di seguito "ARCS")**, C.F. /P. IVA 02948180308, con sede a Udine (33100), in Via Pozzuolo 330, in persona del dott. Marco Zanon, Direttore della SC "Gestione Contratti", quale Responsabile unico del procedimento per la fase di stipula e gestione del Contratto, ai sensi di quanto previsto dalla nuova struttura organizzativa ARCS, di cui al Decreto del D.G. ARCS n. 193 del 30.11.2021;

**e**

\_\_\_\_\_ **(di seguito "Fornitore")**, (C.F./P.IVA \_\_\_\_\_), con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, N. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ (ovvero iscritto presso l'ordine professionale di \_\_\_\_\_), in persona del legale rappresentante \_\_\_\_\_, di seguito, per brevità, anche solo "Fornitore;"

**PREMESSO CHE**

- che con Decreto del Direttore Generale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, è stata indetta procedura negoziata sotto soglia tramite "RDO APERTA" sul MEPA ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge n. 120/2020 per l'affidamento del servizio di Data Protection Officer (DPO) per l'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS) per un periodo di 36 mesi, con il quale sono stati approvati integralmente i seguenti documenti:
  - il "Disciplinare di gara";
  - lo "Schema di Convenzione";
  - il "Capitolato Speciale d'Appalto" e relativi allegati;
- che al termine della procedura di gara, con Determinazione Dirigenziale ARCS n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, pubblicata in data \_\_\_\_\_, è stata disposta l'aggiudicazione del servizio in premessa, per un importo complessivo presunto per 36 mesi pari a € \_\_\_\_\_ (esclusi: IVA e oneri di legge se dovuti, nonché oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 0,00), in favore di \_\_\_\_\_, alle condizioni di seguito riportate:

CIG	LOTTO	IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO AGGIUDICATO PER 36 MESI
940156942C	UNICO	

- che il Fornitore risultato aggiudicatario \_\_\_\_\_ ha manifestato espressamente la volontà di eseguire il servizio oggetto della presente Convenzione nel rispetto delle condizioni, modalità e termini stabiliti dal Disciplinare di Gara, dal Capitolato Tecnico e dai relativi allegati;
- che con Decreto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ (parte integrante e sostanziale del presente documento) il Direttore Generale di ARCS ha provveduto a designare DPO il Fornitore che, all'esito della presente procedura e in applicazione dei criteri di valutazione comparativa prescelti, è risultato aggiudicatario, indicando espressamente:
  - a) le generalità della persona fisica aggiudicataria o, in caso di persona giuridica aggiudicataria, i relativi dati societari;
  - b) nel caso in cui l'aggiudicatario sia una persona giuridica, la indicazione delle generalità della persona fisica "referente DPO";

- c) i dati di contatto del "DPO" o "referente DPO" da pubblicare sul sito web di ARCS e da comunicare all'Autorità;
- d) compiti e funzioni che il DPO è chiamato a svolgere, come descritti negli atti di gara (specie nel Capitolato Tecnico) ed eventualmente integrati dalla offerta presentata in gara.
- ai sensi e per gli effetti della L. 22.11.2002 n. 266 è stato acquisito, per la stipulazione della presente Convenzione, il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) attestante la regolarità contributiva dell'Fornitore, conservato agli atti di ARCS;
  - il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipulazione della presente Convenzione, che, ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
  - a garanzia dell'esatto adempimento degli impegni assunti con la presente Convenzione o previsti negli atti da questa richiamati, il Fornitore ha altresì prestato, ancorché non materialmente allegata, in conformità all'articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., apposita **cauzione definitiva** a mezzo \_\_\_\_\_ rilasciata in data \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_, per l'importo di € \_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_);
  - il Fornitore ha prodotto la **polizza assicurativa**, conforme a tutte le condizioni contrattuali minime (ivi inclusi i rischi e i massimali) prescritte dall'art. 9 del Capitolato Tecnico, n. \_\_\_\_\_ emessa in data \_\_\_\_\_ dalla Compagnia Assicurativa \_\_\_\_\_ Filiale di \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n \_\_\_\_\_;
  - sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede di gara;
  - ai sensi dell'art. 3 co. 8 della Legge n. 136/2010 è stata presentata da parte del Fornitore la dichiarazione di esplicita assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, corredata dagli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi;
  - la presente Convenzione viene sottoscritta dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato, mediante scrittura privata;

## **VISTI E INTEGRALMENTE RICHIAMATI**

l'Offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara, il Disciplinare di Gara, il Capitolato Tecnico, lo Schema di convenzione e tutti i documenti allegati alla RDO MEPA, conservati agli atti di ARCS e qui integralmente richiamati, di cui le parti dichiarano di avere piena rappresentazione e cognizione e di non aver nulla a che eccepire in ordine al loro contenuto con espressa e concorde rinuncia a qualsiasi azione ad essi relativa,

## **SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **1. Oggetto**

1) Oggetto della presente convenzione è il servizio di DATA PROTECTION OFFICER (DPO) o Responsabile della Protezione dei Dati (RDP) ai sensi degli artt. 37 e ss. del Regolamento UE 2016/679

(noto come Regolamento Generale per la protezione dei dati personali / GDPR), per un periodo di 36 mesi per l'Azienda Regionale di Coordinamento della Salute (ARCS), come dettagliato nel Capitolato Tecnico;

2) Tutti gli atti (tra cui, a titolo esemplificativo, il Disciplinare di Gara, il Capitolato Tecnico e relativi allegati, lo Schema di convenzione, l'Offerta Tecnica, l'Offerta Economica, eventuali Chiarimenti, ecc.), costituiscono parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati.

## 2. Disciplina applicabile al rapporto contrattuale

1) I rapporti tra le parti contraenti sono disciplinati, oltre che dal quadro normativo sotto richiamato, da:

- a) Condizioni Generali di Contratto relative alle prestazioni di servizi del MEPA;
- b) Capitolato d'Oneri per l'ammissione degli OE al bando SERVIZI del MEPA;
- c) Disciplinare di Gara e Capitolato Tecnico ARCS;
- d) Schema di Convenzione recante "condizioni particolari di contratto" a integrazione o in deroga delle Condizioni Generali di Contratto relative alle prestazioni di servizi del MEPA;
- e) Offerta del Fornitore aggiudicatario.

2) In caso di contrasto tra le Condizioni Generali di Contratto del MEPA e la *lex specialis* di ARCS (tra cui, a titolo esemplificativo: il Disciplinare di Gara, il Capitolato Tecnico e relativi allegati, lo Schema di convenzione), prevale la *Lex Specialis* di ARCS.

3) In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto negli atti di gara e quanto dichiarato nell'Offerta del Fornitore, prevarrà quanto contenuto negli atti di gara.

## 3. Quadro normativo

Il quadro normativo di riferimento è il seguente:

- a) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. ("*Codice dei Contratti Pubblici*");
- b) Codice Civile e altre disposizioni normative e regolamentari applicabili al presente contratto;

in particolare:

- c) il Regolamento UE 2016/679 s.m.i. (GDPR "*Regolamento Generale per la protezione dei dati personali*");
- d) il D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i. ("*Codice in materia di protezione dei dati personali*");
- e) il "*Regolamento in materia di trattamento dei dati personali*" dd. 02/07/2021 adottato con Decreto ARCS n. 160 del 02/11/2021;
- f) il vigente Atto Aziendale di ARCS.

## 4. Durata ed efficacia del contratto – opzione di proroga tecnica

1) Il presente contratto avrà validità **36 (trentasei) mesi** con decorrenza dal giorno \_\_\_\_\_.

2) ARCS si riserva la facoltà di esercitare la **opzione di c.d. "proroga tecnica"** di cui all'art. 106, comma 11 del Codice, per un periodo di 4 (quattro) mesi, necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo DPO/RDP. In tali casi il contraente è tenuto ad accettare la prosecuzione del contratto, agli stessi prezzi, patti e condizioni. ARCS si riserva la facoltà di esercitare tale proroga tecnica comunicando, prima della scadenza originaria del contratto, la propria intenzione all'appaltatore mediante comunicazione trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata.

3) È escluso ogni tacito rinnovo sia della Convenzione.

## 5. Obbligazioni contrattuali del Fornitore

1) Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui all'offerta economica, tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi alle prestazioni oggetto del presente contratto,

nonché quelle che si rendessero necessarie o, comunque, opportune per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nel presente contratto.

2) Il Fornitore è direttamente responsabile della corretta esecuzione del rapporto contrattuale secondo i dettami della migliore prassi professionale, dando atto che, ferma la libera organizzazione dei propri mezzi e personale, il contatto principale incaricato di intrattenere i rapporti con ARCS è la persona fisica aggiudicataria ovvero, in caso di persona giuridica o raggruppamenti o associazioni, il "referente DPO", il cui nominativo è indicato espressamente nel Decreto ARCS di designazione del DPO.

3) Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per le prestazioni delle attività contrattuali, di personale specializzato e tenuto alla scrupolosa osservanza dell'obbligo di riservatezza in merito all'adempimento dei propri compiti, in conformità al diritto dell'Unione Europea e al diritto nazionale.

4) Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate anche successivamente alla stipula del contratto, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne ARCS da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme.

5) Il Fornitore si obbliga ad eseguire, con la diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni previste, i servizi oggetto del contratto osservando tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore. Egli inoltre adempie le prestazioni nell'osservanza dei seguenti obblighi, come dettagliati nel Capitolato Tecnico al quale si fa integralmente rinvio:

- obblighi di diligenza, autonomia, indipendenza, assenza di conflitto di interessi;
- obblighi di riservatezza, esteso anche ai propri dipendenti e/o collaboratori di cui il Fornitore si avvarrà nell'esecuzione del contratto

6) Il Fornitore si obbliga, altresì:

- ad eseguire, con la diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni previste, i servizi oggetto del contratto osservando tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del presente contratto.
- ad assumersi, altresì, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti oggetto del contratto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali;
- a fornire ad ARCS le informazioni richieste per le esigenze di gestione del contratto obbligandosi, altresì, a dare immediata comunicazione al referente designato da ARCS di ogni circostanza che possa avere influenza sull'esecuzione del contratto stesso;
- nel caso in cui, per causa di forza maggiore, il Fornitore fosse impossibilitato in tutto o in parte ad adempiere alle prestazioni contrattualizzate, lo stesso non avrà diritto, in tutto o in parte, al compenso;
- a rispettare quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 nonché il Patto di Integrità di ARCS;
- a espletare ogni prestazione contrattuale prevista impiegando la propria organizzazione e le proprie risorse e mezzi necessari per la corretta esecuzione contrattuale secondo quanto stabilito nel presente contratto e negli atti della procedura;
- a manlevare e tenere indenne ARCS per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalle prestazioni contrattuali oggetto del contratto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
- a predisporre tutti gli strumenti necessari atti a consentire ad ARCS di monitorare la conformità di tutte le prestazioni contrattuali a quanto nel presente contratto, nella offerta e negli atti di gara;

- a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute. In proposito si rinvia a quanto previsto dall'art. 6 dello Schema di Convenzione.

7) Il Fornitore si obbliga a eseguire tutte le prestazioni oggetto del contratto, dando atto che le stesse potrebbero subire delle variazioni nel corso del periodo contrattuale con riferimento alle funzioni di nuova attuazione e/o che potranno essere trasferite dal Servizio Sanitario Regionale FVG in capo ad ARCS ovvero in relazione alle concrete esigenze organizzative e/o operative di ARCS e alle eventuali sopravvenute modifiche normativa di riforma del Servizio Sanitario Regionale. Gli eventuali maggiori oneri derivanti da tali variazioni resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale.

8) Le attività contrattuali da svolgersi *on-site* presso le sedi di ARCS dovranno essere eseguite nel rispetto degli atti di gara e di quanto previsto nella offerta presentata in gara, definendo previamente con ARCS le modalità e i tempi di intervento, senza interferire o recare intralcio/disturbo/interruzioni con l'attività lavorativa di ARCS.

## 6. Requisiti di esecuzione del contratto

A pena di **annullamento** della aggiudicazione ovvero di **risoluzione** del contratto, il Fornitore si obbliga a:

- 1) non essere titolare di **altri incarichi e contratti con ARCS** per tutta la durata del contratto. In particolare, si ritengono incompatibili con l'incarico di DPO:
  - la difesa in giudizio di ARCS;
  - la iscrizione nell'elenco avvocati di ARCS (dal quale il nominativo del DPO verrà cancellato per la durata dell'incarico di DPO, al termine del quale il professionista potrà presentare nuova domanda di iscrizione).

Si precisa che la stipulazione del contratto è subordinata alla designazione del DPO che dovrà avvenire previa cancellazione dall'elenco avvocati di ARCS nonché previa rinuncia dell'eventuale incarico incompatibile di cui l'aggiudicatario risulti titolare. In difetto, il contratto non è stipulato per fatto imputabile all'aggiudicatario, con conseguente scorrimento della graduatoria e diritto di ARCS al risarcimento del conseguente danno.

- 2) assicurare per tutta la durata del contratto **il diligente e tempestivo adempimento del servizio di DPO per ARCS**, tenuto conto del numero complessivo di incarichi assunti, come richiesto dal Documento di indirizzo del Garante per la protezione dei dati personali, allegato al provvedimento del 29/04/2021 n. 186;

- 3) **comunicare senza indugio ad ARCS:**

- nel caso in cui l'OE sia una persona giuridica: ***qualsiasi variazione riguardante la persona fisica indicata nella offerta tecnica come "referente DPO"***, specificando i dati identificativi e i cv del nuovo "referente DPO", al fine di garantire la continuità del servizio e di consentire la conseguente comunicazione obbligatoria all'Autorità. Il nuovo "referente DPO" dovrà avere:
  - a) analogo profilo professionale in termini di esperienza formativa e professionale (comprovabile tramite cv, datato e sottoscritto dal titolare);
  - b) assenza di conflitti di interesse nei confronti di ARCS (comprovabile mediante autodichiarazione);
  - c) possesso di conoscenza specialistica della normativa europea e nazionale, nonché delle prassi in materia di protezione dei dati personali (comprovabile tramite cv, datato e sottoscritto dal titolare).

- nel caso in cui l'OE si avvalga di un "team DPO": ***qualsiasi variazione riguardante la persona fisica appartenente al team DPO***, comunicando i dati identificativi e il cv del sostituto, al fine di garantire la continuità e la qualità del servizio. Il sostituto dovrà avere:
  - a) analogo profilo professionale in termini di esperienza formativa e professionale (comprovabile tramite cv, datato e sottoscritto dal titolare);
  - b) assenza di conflitti di interesse nei confronti di ARCS (comprovabile mediante autodichiarazione).

## **7. Modalità di esecuzione del servizio**

- 1) L'esecuzione del servizio dovrà essere pienamente conforme alle prescrizioni contenute nel presente documento, nel Capitolato Tecnico e negli altri documenti allegati alla RDO MEPA.
- 2) Eventuali indicazioni di dettaglio saranno comunicate al Fornitore in fase di esecuzione.
- 3) Il dettaglio delle sedi, delle modalità e delle tempistiche di esecuzione è indicato nel Capitolato Tecnico.

## **8. Periodo di prova**

- 1) Per i primi 4 (quattro) mesi dalla data di effettivo inizio del servizio, l'appalto si intenderà conferito a titolo di prova, al fine di consentire ad ARCS di effettuare un'ampia e complessiva valutazione in relazione a quanto indicato in sede di offerta dal fornitore.
- 2) La valutazione del periodo di prova sarà effettuata da ARCS in modo autonomo ed indipendente e dovrà concludersi con apposita relazione del RUP/DEC aziendale entro il ventesimo giorno successivo alla scadenza del periodo di prova; in essa dovrà essere motivatamente indicato il giudizio sul servizio, positivo ovvero negativo. Il mancato invio nei termini indicati equivarrà a giudizio positivo.
- 3) In caso di esito negativo, ARCS concederà un prolungamento del periodo di prova pari a ulteriori due mesi, al fine di consentire all'appaltatore di allinearsi agli standard qualitativi richiesti nella documentazione di gara e proposti in sede di offerta tecnica, ferma la facoltà – qualora ne ricorrano i presupposti – di applicare le previste penali e di provvedere alla richiesta di risarcimento degli eventuali ulteriori danni subiti.
- 4) Per l'eventualità in cui la valutazione dovesse essere negativa anche all'esito del prolungamento del periodo di prova, si veda l'art. 14 dello Schema di convenzione.

## **9. Salute e sicurezza sul lavoro**

- 1) Il Fornitore si obbliga a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 e normative di settore), assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. La mancata ottemperanza a quanto sopra prescritto è da intendersi quale grave inadempimento ai fini della risoluzione del contratto.
- 2) Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
- 3) Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore, anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

## 10. Controllo di qualità

ARCS si riserva la facoltà di effettuare controlli nei confronti del Fornitore, attraverso audit o con altre modalità, per monitorare e verificare che le attività siano svolte nel rispetto di quanto definito a livello contrattuale, negli atti di gara e nella offerta presentata.

## 11. Fatturazione e pagamenti

1) Con decorrenza dalla data di avvio del servizio, il Fornitore avrà diritto al pagamento del corrispettivo aggiudicato per 36 mesi suddiviso in **rate annuali**, fatta salva la quota già corrisposta per l'anticipazione di cui all'art. 35 c. 18 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., previa verifica della sua perfetta esecuzione a regola d'arte, in presenza di DURC regolare e di regolarità rispetto alla posizione di adempienza presso l'Agenzia delle Entrate – Riscossione.

2) Sul valore del contratto è calcolato il **corrispettivo dell'anticipazione pari al 20%** da corrispondere ai sensi dell'art. 35 co. 18 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. Tale anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia provvisoria bancaria o assicurativa di importo pari alla anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. L'importo della garanzia viene gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazioni appaltante. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

### OVVERO

Ai sensi dell'art.35 co. 18 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., le parti convengono che il **corrispettivo dell'anticipazione pari al 20%** è calcolato sull'importo di ciascuna rata annuale e va corrisposto entro i primi tre mesi di ciascuna annualità di servizio. Tale anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia provvisoria bancaria o assicurativa di importo pari alla anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. L'importo della garanzia viene gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazioni appaltante. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

3) Al termine di ciascuna annualità di servizio, il Fornitore trasmette la fattura intestata ad ARCS il cui pagamento avverrà ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002, con decorrenza dalla data di consegna in SDI della fattura elettronica (DM 55/2013).

4) ARCS rientra nel regime di cui all'art. 17ter del DPR n. 633/1972 (Split payment). Pertanto le fatture dovranno pertanto essere emesse nel rispetto delle disposizioni previste dalla citata normativa e dovrà essere compilato l'apposito campo per la "SCISSIONE DEI PAGAMENTI".

5) Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad ulteriori adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi ad eccezione di quelli previsti dalla normativa previgente in tale ambito.

6) Il ritardo nei pagamenti non dà diritto al Fornitore di sospendere o di rallentare le attività. In ogni caso è espressamente convenuto che il Fornitore rinuncia all'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 del Cod. Civ.-

## 12. Variazioni nell'esecuzione contrattuale

Ogni possibilità di apportare modifiche o varianti al contratto nel corso della sua esecuzione è disciplinata dall'art.106 D.lgs. 50/2016 s.i.m. e dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili.



### **13. Risoluzione e recesso del contratto**

- 1) Si applicano le cause di risoluzione e recesso previste dagli artt. 108 e 109 D.Lgs. 50/2016 e dal Codice Civile.
- 2) ARCS potrà recedere anticipatamente dal contratto, anche in forma parziale, qualora intervengano trasformazioni di natura tecnica o organizzativa rilevanti ai fini e per gli scopi del servizio appaltato o qualora disposizioni legislative (nazionali o regionali), regolamentari e autorizzative nonché direttive regionali in materia di economia e finanza pubblica non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, previo preavviso scritto di almeno 30 (trenta) giorni solari, secondo quanto previsto dall'art. 109 del D.Lgs. n.50/2016.
- 3) In ogni caso di recesso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio. La comunicazione di recesso prevederà i tempi necessari per il passaggio di consegne e per garantire la continuità del servizio.

### **14. Clausola risolutiva espressa**

- 1) Oltre a quanto previsto dal Codice Civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali e ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione disciplinate dalla vigente normativa e dall'articolo 108 del Codice di Contratti Pubblici, ARCS ha la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC, nei seguenti casi:
  - a) omessa comunicazione, da parte della persona giuridica appaltatrice, del nuovo "Referente DPO" (con la relativa documentazione richiesta) a seguito di sopravvenuta variazione;
  - b) comunicazione, da parte della persona giuridica appaltatrice, di un nuovo "Referente DPO" che versa in una situazione di conflitto di interessi rispetto ad ARCS ovvero nel caso in cui il suo profilo professionale non sia analogo a quello del precedente "Referente DPO";
  - c) omessa comunicazione, da parte dell'appaltatore, di qualsiasi variazione (con la relativa documentazione richiesta) riguardante la persona fisica appartenente al "Team DPO";
  - d) comunicazione, da parte dell'appaltatore, di un nuovo componente del "Team DPO" qualora versi in una situazione di conflitto di interessi rispetto ad ARCS ovvero nel caso in cui il suo profilo professionale non sia analogo a quello del precedente componente;
  - e) situazione di conflitto di interessi con ARCS;
  - f) mancato superamento del periodo di prova secondo quanto previsto al relativo paragrafo del presente documento e dalla documentazione di gara;
  - g) grave ritardo o inadempimento (totale o parziale) delle prestazioni contrattuali previste nel presente Schema di convenzione, nel Capitolato Tecnico e nella offerta presentata in gara;
  - h) vizi e/o difformità delle prestazioni contrattuali che le rendano non conformi rispetto a quanto previsto nel presente Schema di convenzione, nel Capitolato Tecnico e nella offerta presentata in gara;
  - i) inosservanza delle prescrizioni relative alle modalità di esecuzione del servizio previste nel presente Schema di convenzione, nel Capitolato Tecnico e nella offerta presentata in gara;
  - j) sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte dell'Fornitore di una o più prestazioni oggetto dell'appalto in argomento, senza giustificato motivo;
  - k) gravi violazioni dei programmi temporali di espletamento del servizio e/o delle prestazioni accessorie, stabiliti o concordati con l'Azienda;
  - l) gravi violazioni delle clausole contrattuali, tali da compromettere il regolare svolgimento del servizio e/o delle prestazioni accessorie;
  - m) cessione totale o parziale del contratto, subappalto abusivo, associazione in partecipazione;

- n) violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici) a norma dell'art. 54 del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
  - o) in relazione agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 sul divieto di contanti negli appalti e nei subappalti, in tutti i casi in cui le transazioni vengono eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa;
  - p) mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Patto di Integrità;
  - q) nei casi di cui all'art. 108 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 s.i.m.
  - r) violazione da parte dell'Fornitore delle norme previste dai CCNL di riferimento e degli obblighi contributivi e fiscali, nonché mancato o non regolare pagamento degli emolumenti ai lavoratori e/o ai soci lavoratori rispetto alle condizioni dichiarate in sede di offerta;
  - s) violazioni inerenti al rispetto delle norme sulla prevenzione degli infortuni e sulla sicurezza nel luogo di lavoro e delle prescrizioni contenute nel Piano della sicurezza;
  - t) non rispondenza dei servizi alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
  - u) frode nelle pubbliche forniture;
  - v) gravi inadempimenti alle disposizioni del Direttore dell'Esecuzione, della Stazione Appaltante o dal coordinatore per la sicurezza o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- 2) Ove le inadempienze siano di non rilevante gravità e/o tali da non compromettere la regolarità del servizio, le stesse saranno formalmente contestate da ARCS con contestuale applicazione delle penali previste nel presente atto. ARCS si riserva, dopo 15 giorni dal ricevimento della contestazione formale nei confronti dell'Fornitore, di procedere alla risoluzione del contratto nel caso in cui egli non abbia provveduto all'esatto adempimento della prestazione.
- 3) ARCS si riserva, in ogni caso, di indire una nuova procedura o di rivolgersi all'operatore economico che segue in graduatoria, risultato secondo miglior offerente nella gara in oggetto, addebitando in entrambi i casi le eventuali maggiori spese sostenute da ARCS rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in esecuzione del contratto risolto.
- 4) L'affidamento a terzi, in caso di risoluzione del contratto, verrà comunicato all'Fornitore inadempiente.
- 5) Nel caso di minor spesa sostenuta per l'affidamento a terzi, nulla competerà all'Fornitore inadempiente. L'esecuzione in danno non esimerà l'Fornitore inadempiente da ogni responsabilità in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
- 6) Analoga procedura verrà applicata nel caso di recesso anticipato del contratto da parte dell'Fornitore senza giustificato motivo o giusta causa.
- 7) La risoluzione del contratto comporta l'incameramento della cauzione definitiva, oltre all'eventuale richiesta di risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 1223 c.c. e delle maggiori spese sostenute per l'affidamento del servizio ad altro operatore economico.
- 8) Nel caso di risoluzione o recesso anticipato, il Fornitore è comunque tenuto a continuare l'esecuzione fino all'individuazione del nuovo affidatario del servizio.
- 9) Resta fermo il diritto di ARCS di chiedere il risarcimento del maggior danno subito in conseguenza dell'inadempimento degli obblighi contrattuali imputabili al Fornitore.

## **15. Clausola penale**

La mancata esecuzione degli obblighi contrattuali e dei livelli di servizio stabiliti nel presente contratto, nel Capitolato Tecnico e negli atti di gara, verificata in contraddittorio con l'Fornitore, comporterà l'applicazione delle penali di seguito riportate:

<b>INADEMPIMENTO</b>		<b>PENALITA'</b>
<b>1</b>	adempimento della attività richiesta (es. presentazione della proposta al termine della attività iniziale di "gap analysis"; presentazione del report annuale o della relazione finale) oltre il termine massimo previsto nel CT o, se inferiore, del termine massimo indicato nella offerta presentata in gara	400,00 € a evento
<b>2</b>	risposta ai quesiti posti da ARCS oltre il termine massimo previsto nel CT o, se inferiore, del termine massimo indicato nella offerta presentata in gara	600,00 € a evento
<b>3</b>	mancata risposta nella fascia oraria giornaliera di "facile reperibilità" concordata con ARCS, ai sensi del CT e della offerta presentata in gara	300,00 € per evento. Eventuali infrazioni successive alla prima comportano l'applicazione, tenuto conto della gravità e della recidiva, di una penale da Euro 500,00 fino a 1.000,00 per evento.
<b>4</b>	reperibilità non immediata per i casi particolari o urgenti	Da 500,00 a 2.000,00 € per evento, tenuto conto della gravità della violazione in ragione della particolarità o urgenza del caso.
<b>5</b>	omessa o tardiva disponibilità on-site per i casi particolari o urgenti	Da 700,00 a 2.000,00 € per evento, tenuto conto della gravità della violazione in ragione della particolarità o urgenza del caso.
<b>6</b>	presenza on-site con modalità e/o per un numero di giornate e/o ore inferiore rispetto a quanto previsto nel Capitolato Tecnico ovvero offerto in gara, ovvero rispetto a quanto concordato con ARCS	Da 400,00 a 1.000,00 € per evento, tenuto conto della gravità della violazione.
<b>7</b>	ritardo od omissione della comunicazione della variazione (con la relativa documentazione richiesta) del "referente DPO" della persona giuridica aggiudicataria	3.000,00 € a evento
<b>8</b>	ritardo od omissione della comunicazione della variazione (con relativa documentazione richiesta) riguardante la persona fisica appartenente al "Team DPO"	1.500,00 € a evento
<b>9</b>	programma formativo non conforme rispetto a quanto previsto nel Capitolato Tecnico o indicato nella offerta di gara, ovvero concordato con ARCS	2.000,00 € a evento
<b>10</b>	qualsiasi inadempimento rispetto alle modalità e/o termini previsti nel Capitolato Tecnico o nella offerta di gara, ovvero concordati con ARCS	Da 400,00 a 1.000,00 € per evento, tenuto conto della gravità della violazione.

Le penalità potranno essere comminate entro il limite massimo del 10% dell'ammontare netto contrattuale, come stabilito dall'art. 113-bis c. 4 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. - Qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione quanto previsto in materia di risoluzione del contratto.

Le penali sono cumulabili tra loro e rimane comunque salvo il diritto di ARCS di ottenere il risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante, ivi compreso il pagamento di sanzioni pecuniarie irrogate all'Ente.

Esse saranno applicate mediante emissione di note di addebito e incassate a mezzo di compensazione con il corrispettivo dovuto al Fornitore.

Al fine di garantire un'analisi obiettiva degli eventi, la procedura di contestazione dovrà essere effettuata in contraddittorio con il Fornitore, secondo le seguenti modalità:

- l'Ente utilizzatore segnala via PEC al Fornitore e per conoscenza ad ARCS l'inadempimento passibile di penale, precisando le circostanze in cui esso è avvenuto ed è stato riscontrato e invitando lo stesso, ove possibile e ritenuto di interesse, ad adoperarsi per l'adempimento entro un congruo termine all'uopo assegnato;
- il Fornitore ha facoltà di fornire, entro cinque giorni dal ricevimento, ogni giustificazione od osservazione ritenga di formulare in proposito;
- nel caso in cui le giustificazioni non pervengano, siano ritenute insoddisfacenti ovvero nell'ipotesi in cui il Fornitore non provveda in termini all'adempimento eventualmente intimatogli, l'Ente utilizzatore comunicherà entro i quindici giorni successivi all'Ente e ad ARCS per conoscenza le proprie determinazioni circa l'applicazione della penale.

Tutte le penali di cui al presente articolo saranno comminate in occasione del pagamento dell'importo residuo, rispetto a quanto già anticipato, al momento del collaudo finale provvisorio.

Nel caso in cui il corrispettivo da liquidare al Fornitore non fosse capiente rispetto all'entità della penale o delle penali, nonché rispetto a quello degli eventuali ulteriori danni subiti dall'Ente, ci si rivarrà sulla garanzia definitiva.

L'ARCS si riserva, dopo la seconda contestazione formale nei confronti del Fornitore per ritardo, mancata consegna, omessa eliminazione delle difformità rispetto a quanto aggiudicato o altre inadempienze contrattuali, di risolvere la convenzione, con riserva di indire una nuova procedura o di rivolgersi all'operatore economico che segue in graduatoria, risultato seconda miglior offerente nella gara in oggetto, addebitando, in entrambi i casi, al Fornitore inadempiente le eventuali maggiori spese sostenute rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

## **16. Divieto di cessione del contratto e di cessione dei crediti**

Si rinvia alle Condizioni Generali di Contratto del MEPA.

## **17. Foro competente**

- 1) Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e ARCS, in relazione alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del presente Contratto, è competente in via esclusiva il Foro di Udine.
- 2) Qualora la controversia dovesse sorgere durante l'esecuzione del Contratto, il Fornitore sarà comunque tenuto a proseguire nell'esecuzione della stessa, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare l'esecuzione del servizio.

## **18. Oneri fiscali e spese contrattuali**

- 1) Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto sono a carico del Fornitore. Per quanto riguarda l'IVA si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.
- 2) Le eventuali spese di registrazione del contratto sono a carico del Fornitore.

## **19. Trattamento dati personali**

1) Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione stessa, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE 2016/679 (RGPD - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal RGPD medesimo.

2) Le parti, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, eseguono i trattamenti dei dati necessari all'esecuzione e allo svolgimento delle attività oggetto della Convenzione.

3) I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e le parti mettono in atto le misure tecniche, organizzative, di gestione, procedurali e documentali adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.

4) I dati suddetti saranno conservati in archivi cartacei ed elettronici, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal citato Regolamento UE e non saranno divulgati a terzi, salvo espressa previsione normativa. Nel caso in cui, per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, si rendesse necessario acquisire informazioni e dati da soggetti terzi, l'Fornitore dovrà darne comunicazione all'ARCS che dovrà provvedere ad acquisire il previsto consenso.

5) Il Fornitore assume l'obbligo di agire in modo coerente alle disposizioni di legge vigenti in materia utilizzando i dati e le informazioni di cui verrà in possesso solo per il fine per il quale viene incaricato, mantenendone la riservatezza e provvedendosi di tutti gli strumenti atti a minimizzare i rischi di utilizzo improprio dei dati personali ai quali avrà accesso.

## **20. Trasparenza**

Gli obblighi di trasparenza previsti dalle Condizioni Generali di Contratto del MEPA si estendono anche alle misure in vigore presso ARCS, ivi incluso il suo Patto di Integrità.

## **21. Divieto di Pantouflage – Codice di Comportamento:**

1) Il Fornitore non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti di ARCS che si trovino nella condizione di limitazione temporale della libertà negoziale. Tale limitazione riguarda i dipendenti che, avendo esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto di ARCS, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. È nullo il contratto concluso in violazione di quanto previsto dal presente comma.

2) È fatto divieto ai soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione, che abbiano concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o abbiano attribuito incarichi a ex dipendenti regionali che si trovino nella suddetta condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi da essi eventualmente percepiti e accertati.

3) È fatto richiamo al Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, a norma dell'articolo 54 del D.lgs. 165/2001, nonché al Codice di Comportamento approvato con Decreto ARCS n. 236 del 3.11.2020, quali parti integranti del contratto, ancorché non materialmente allegati.

4) In ottemperanza all'articolo 2 del DPR n. 62/2013, gli obblighi di condotta ivi previsti per i dipendenti pubblici sono estesi anche nei confronti dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo del Fornitore, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta.

5) Il Fornitore garantisce pertanto che tutti i soggetti incardinati a qualsiasi titolo nella propria organizzazione, che abbiano contatti, per ragioni legate all'esecuzione del presente contratto, con dipendenti di ARCS, prendano visione dei codici di comportamento citati.

6) ARCS ha la facoltà di risolvere il contratto in caso di violazione da parte del Fornitore degli obblighi di cui al Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici in ragione della gravità della violazione.

7) Il Codice di comportamento dei dipendenti di ARCS è accessibile al seguente link:

<https://arcs.sanita.fvg.it/it/arcs/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/codice-disciplinare-e-di-comportamento/>

## **22. Clausola finale**

- 1) Qualunque modifica al presente contratto non potrà aver luogo se non con il consenso delle parti e per iscritto.
- 2) Il presente contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, che dichiarano quindi ai sensi dell'art.1341 c.c. di approvare specificamente, singolarmente per punti e sottopunti nonché nel loro insieme.

### **Per il Fornitore\_\_\_\_\_**

*Il Legale Rappresentante*

\_\_\_\_\_  
*Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.P.R. n.445/2000, del D.Lgs. 7  
marzo 2005, n.82 e norme collegate*

### **Per ARCS**

\_\_\_\_\_  
*Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.P.R. n.445/2000, del D.Lgs. 7  
marzo 2005, n.82 e norme collegate*

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, quale procuratore/legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti e atti ivi richiamati. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e, inoltre, **dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:**

- 2. Disciplina applicabile al rapporto contrattuale
- 4. Durata ed efficacia del contratto – opzione di proroga tecnica
- 5. Obbligazioni contrattuali del Fornitore
- 6. Requisiti di esecuzione del contratto
- 8. Periodo di prova
- 11. Fatturazione e pagamenti
- 13. Risoluzione e recesso del contratto
- 14. Clausola risolutiva espressa
- 15. Clausola penale
- 17. Foro competente
- 21. Divieto di Pantouflage – Codice di Comportamento.

**Per il Fornitore** \_\_\_\_\_

*Il Legale Rappresentante*

\_\_\_\_\_  
*Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.P.R. n.445/2000, del D.Lgs. 7  
marzo 2005, n.82 e norme collegate*